



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. **124** del **29-11-2018**
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 03-12-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Preso atto Sentenza del Tribunale di Treviso n. 2212/2018. Adempimenti conseguenti.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore 18:15 nella residenza municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1.	GIUSEPPE	NARDI	SINDACO	Presente
2.	SILVIA	SPADETTO	ASSESSORE	Presente
3.	VALTER	BALLANCIN	ASSESSORE	Presente
4.	SILVIA	MAZZOCCO	ASSESSORE	Presente
5.	MATTIA	PERENCIN	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra SOMMAVILLA dott.ssa VAILE, SEGRETARIO COMUNALE.

Il sig. NARDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: **Preso atto Sentenza del Tribunale di Treviso n. 2212/2018. Adempimenti conseguenti.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 03/06/2016 veniva notificato al comune di Farra di Soligo atto di pignoramento presso terzi e contemporanea citazione ex art. 543 del C.P.C. in forza della sentenza esecutiva n. 2189 depositata il 26/09/2013 della Corte di Appello di Venezia, divenuta esecutiva in data 13/03/2014, per un importo complessivo di € 3.861.256,77;

CHE il Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Treviso, in data 29.10.2018, ha respinto l'opposizione agli atti esecutivi promossa dagli espropriati contro il provvedimento dello stesso Giudice dell'esecuzione, del 13 luglio 2016, giusta il quale il pignoramento del conto di tesoreria del Comune era stato giudicato inammissibile e conferma il proprio provvedimento del luglio 2016;

VISTA la sentenza n. 2212/2018 in data 09.11.2018 del Tribunale di Treviso con cui, ad esito del giudizio di merito, è stata annullata l'ordinanza del 13.07.2016 resa dal G.E, condannando il Comune alla rifusione delle spese di lite e con remissione al GE medesimo per ogni conseguente determinazione;

RITENUTO che, atteso il tenore della suddetta sentenza, il vincolo prodotto dal pignoramento del giugno 2016 deve intendersi nuovamente operante;

EVIDENZIATO, altresì, che questo Ente, atteso il tenore della sentenza n. 2218/2018 del Tribunale di Treviso, ritiene opportuno, in tema di spese, di attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 159 T.U.E.L.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 1806.2018 avente ad oggetto: "Esecuzione forzata a danno degli Enti Locali. Determinazioni delle somme non pignorabili ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. 267/2000 – 2^a semestre 2018" con la quale sono state quantificate le somme non soggette ad esecuzione forzata relative a:

- A) Spese per il personale;
- B) Spese per pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari;
- C) Espletamento servizi indispensabili definiti dal D.M. 28/05/1993;

VISTO il suddetto D.M. 28 maggio 1993 che fornisce l'elenco dei servizi locali indispensabili dal quale risultano esclusi servizi importanti come quelli sociali;

EVIDENZIATO come l'elencazione ministeriale dei servizi in questione sia da considerarsi tassativa, dato il carattere derogatorio, rispetto alla regola generale posta dall'art. 2740 c.c., della disposizione legislativa dalla quale il decreto ministeriale trae forza normativa; l'elencazione, dunque, non è suscettibile di essere allargata con inserimento di altri servizi ritenuti indispensabili, né applicata in senso estensivo. (Parere Corte Conti Liguria n. 1/2003; Tar Campania sentenza 5077/2013; TAR Puglia, Bari, n. 2109/2012;)

TENUTO CONTO CHE, a seguito del divieto di cui sopra, il Comune di Farra di Soligo si trova impossibilitato a garantire la corrente gestione di tutti i servizi, in particolare quelli socio – assistenziali, educativi e culturali, associativi, oltre che dei lavori già programmati il cui iter procedurale è già stato avviato;

CONSIDERATO pertanto che l'Amministrazione comunale si trova costretta, nell'impossibilità di provvedere ai pagamenti per indisponibilità di cassa, a sospendere:

- la compartecipazione totale o parziale alla spesa per le rette a favore delle persone accolte presso strutture pubbliche e/o private di assistenza (minori, disabili, anziani e soggetti con patologie psichiche e di dipendenza) e all'assistenza domiciliare e trasporto anziani;
- l'affidamento di minori presso strutture e presso famiglie affidatarie;

- i contributi a favore delle persone indigenti e delle famiglie in difficoltà;
 - l'erogazione quote per gestione associata, trasporto disabili e assistenza polivalente a portatori di handicap a favore dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
 - i contributi a favore delle Scuole paritarie dell'Infanzia;
 - i contributi a favore di tutte le associazioni comunali e delle Parrocchie per la gestione dei centri estivi;
 - quote associative a favore di enti istituzionali (ULSS, GAL, Alta Marca, ecc.) nei quali il Comune di Farra di Soligo è membro attivo e/o socio;
- e ogni altra spesa non prevista dal citato D.M. 28/05/1993;

CONSIDERATO inoltre che si rende necessario interrompere l'iter procedurale di esecuzione dei sottoelencati lavori:

- 1) Lavori di ampliamento del centro comunale di raccolta rifiuti urbani di "Cal della Madonna";
- 2) Opere murarie presso l'impianto sportivo di Farra di Soligo;**
- 3) Realizzazione marciapiede in Via S. Francesco;
- 4) Qualificazione e tabellazione di un ampio percorso per la scoperta e la visitazione del Terroir e del Paesaggio del Prosecco Superiore con collegamento alla Strada del Vino Conegliano Valdobbiadene nel Comune di Farra di Soligo e nel Comune di Miane.

con conseguente danno per il Comune di Farra di Soligo per perdita di contributi e/o pagamenti di penali per la relativa interruzione;

RITENUTO pertanto di incaricare il Segretario Comunale di sovrintendere e coordinare i Responsabili dei Servizi ai quali viene conferito mandato, ciascuno per il proprio servizio, di provvedere con urgenza a dare esecuzione a quanto stabilito con la presente deliberazione;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ATTESO che non vengono richiesti i pareri tecnico e contabile così come previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000.

CON VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di sospendere:
 - la compartecipazione totale o parziale alla spesa per le rette a favore delle persone accolte presso strutture pubbliche e/o private di assistenza (minori, disabili, anziani e soggetti con patologie psichiche e di dipendenza) e all'assistenza domiciliare e trasporto anziani;
 - l'affidamento di minori presso strutture e presso famiglie affidatarie;
 - i contributi a favore delle persone indigenti e delle famiglie in difficoltà;
 - l'erogazione quote per gestione associata, trasporto disabili e assistenza polivalente a portatori di handicap a favore dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
 - i contributi a favore delle Scuole paritarie dell'Infanzia;
 - i contributi a favore di tutte le associazioni comunali e delle Parrocchie per la gestione dei centri estivi;
 - quote associative a favore di enti istituzionali (ULSS, GAL, Alta Marca, ecc.) nei quali il Comune di Farra di Soligo è membro attivo e/o socio;

e ogni altra spesa non prevista dal citato D.M. 28/05/1993;
- 3) Di interrompere l'iter procedurale di esecuzione dei sottoelencati lavori:
 - Lavori di ampliamento del centro comunale di raccolta rifiuti urbani di "Cal della Madonna";
 - Opere murarie presso l'impianto sportivo di Farra di Soligo;
 - _Realizzazione marciapiede in Via S. Francesco;

- Qualificazione e tabellazione di un ampio percorso per la scoperta e la visita del Terroir e del Paesaggio del Prosecco Superiore con collegamento alla Strada del Vino Conegliano Valdobbiadene nel Comune di Farra di Soligo e nel Comune di Miane.
- 4) Di incaricare il Segretario Comunale di sovrintendere e coordinare i Responsabili dei Servizi ai quali viene conferito mandato, ciascuno per il proprio servizio, di provvedere con urgenza a dare esecuzione a quanto stabilito con la presente deliberazione;
- 5) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO

f.to NARDI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 03-12-2018, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 03-12-2018 il responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Tamara Pederiva